



STATUTO DELLA
Associazione di promozione sociale:
"La Terra di Matteo"

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del codice civile, del decreto legislativo 117 del 2017 e della normativa in materia di terzo settore un ente denominato associazione di promozione sociale "La Terra di Matteo".

L'acronimo ASP la o la locuzione associazione promozione sociale potranno essere inseriti nella denominazione dell'Associazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale o qualora operativo al registro unico del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Sorda - Scicli n.113 , 97015 Modica (Rg) per il conseguimento degli scopi istituzionali l'associazione potrà operare in Italia senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporaneamente domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni, teatri ed enti istituzionali e potrà, inoltre, istituire, su delibera del consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

SCOPO

L'associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. È infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Essa è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore.

Handwritten signatures:
M...
F...
M...
P...
R...
B...
D...



Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, uve avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è: lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili (come individuati ai sensi del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460) in favore delle persone affette di disturbi dello spettro autistico. È fatto divieto di svolgere da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessoria in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460. L'associazione ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella "Carta dei diritti delle persone autistiche" di Autisme Europe annessa allo statuto. L'associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche. Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie che hanno al loro interno persone affette da disturbi dello spettro autistico;
2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della legge 266/91;
3. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione.
4. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, genitori e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sull'ausilio e disturbo generalizzato dello sviluppo (DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASP, ospedali; istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi ai analoghe finalità, al fine di promuovere attività: educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
6. Promuovere comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti.
7. Promuovere servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per persone autistiche.
8. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
9. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere (in particolare con l'Associazione Internazionale Autismo Europa) di cui si condividono reciprocamente gli obiettivi.

L'Associazione inoltre si propone la promozione e lo sviluppo della cultura, della ricerca della formazione, dell'istruzione e dell'educazione nei campi della salute pubblica e della medicina, nei seguenti modi: l'organizzazione di manifestazioni eventi ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e confronto su temi e problematiche d'interesse pubblico; l'organizzazione di congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento delle tematiche in oggetto; svolgere qualsiasi attività comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo o e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscono il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti;

Del F

atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee e rafforzate a diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro, svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti e strutture, nonché lo svolgimento di attività didattica.

Art. 4

SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società gli Enti, che ne condividono gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Art. 5

AMMISSIONE SOCI

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta in supporto a quanto previsto art.4, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il consiglio direttivo deciderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

La quota sociale è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6

QUALITA' DEL SOCIO

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- a candidarsi alle cariche sociali se maggiorenni.
- a essere informati sull'attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee prendere visione del rendiconto economico finanziario e consultare i verbali.

- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del codice del terzo settore.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto collegato all'articolo precedente.

I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento del contributo associativo.

Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento inteso a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretta ed esclusivamente per fini solidaristici,

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall'Organo Direttivo, il contributo amministrativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dall'Assemblea dei Soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

PROCEDURA PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dall'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tendi di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla comune all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Art. 10

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono: assemblea dei soci, consiglio direttivo. Presidente, organo di revisione, se nominato.

Lei L.



Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed essa è l'organo sovrano.

Hanno diritto di voto i soci maggiori di età che siano associati da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente.

[Handwritten signatures: J. J. Gioia, B. L. C., N. L. C., B. L. C., D. S. L.]

Art. 12

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera fax o mail previamente indicata dal socio o qualsiasi altro mezzo idoneo almeno 15 giorni prima (10 giorni nel caso di email) e altri mezzi elettronici (WhatsApp) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'assemblea inoltre può essere convocata a richiesta di almeno 5 soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci.

Art. 13

COMPITI ASSEMBLEA

Le competenze dell'assemblea sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento la trasformazione e la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

[Handwritten signature: J. L. L.]

- Delibera sul l'esclusione dei soci;

Art. 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione sia il numero degli aderenti presenti in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei noti dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta ciascun associato e portatore di un numero massimo di 2 deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto dell'associazione sullo scioglimento la liquidazione sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione, e scissione della stessa e per la modifica dello statuto.

L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

Art. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di 7 componenti chi lo decide. Esso resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta alle riunioni. Possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del consiglio direttivo.

Compete al consiglio direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione,



Handwritten signatures and initials:
V. De Luca
P. De Luca
R. De Luca
B. De Luca
D. De Luca

Handwritten signature:
G. De Luca



Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo.

- Eleggere il presidente e il vicepresidente.
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa.
- Nomina il segretario ed il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo.
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- Ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio.

Il consiglio direttivo può delegare al presidente o a un comitato esecutivo la ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 17

PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelti in base ai requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza e con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.

Si applica a tal proposito l'articolo 2382 del codice civile.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza assoluta.

Almeno un mese prima della scadenza del nuovo mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli altri organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, nonché redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione.

Dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 18

ORGANO DI REVISIONE

Qualora sia nominato l'organo di revisione nel caso in cui si verificano i casi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 117 del 2017 l'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo regime.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di condotta, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 11 7/2017, esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revocato.

Art. 19

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento degli scopi suddetti, l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- Quote associative, contributi dello Stato delle regioni delle province dei comuni degli enti locali in genere di ogni altro ente pubblico.
 - Donazioni e lasciai testamentari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017;

Per le attività di interesse generale prestare l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20

BENI

I beni dell'associazione, mobili, immobili, Beni registrati, possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che, depositato presso la sede dell'associazione. E può essere consultato dagli aderenti.

Art. 21

BILANCIO SOCIALE E UTILI

[Handwritten signature]

associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare con decorrenza dal 1 gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno. Esso deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno consuntivo.

Il bilancio è depositato presso il registro unico del terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al punto due. Al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 117.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché le riserve o capitale durante la propria vita al ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, i sensi dell'articolo 8, comma due, del decreto legislativo 117 del 2017, nonché Di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi rendite proventi, entrate comunque dominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22

LIBRI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- Il libro delle Adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio direttivo.
- Il libro delle Adu Il libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenute a cura dello stesso.

Il libro delle Adunanze e delle delibere dell'organo di controllo se previsto.

Tenuta a cura dello stesso, il libro delle Adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso la presentazione di richiesta scritta, presentata anche a mano, in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messe a disposizione nel termine di 15 giorni.

Art. 23

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali, ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, libro delle Adunanze e delibere dell'Assemblea dei soci del

Consiglio direttivo dell'organo di contro. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 24

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale il molo e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo uno del decreto legislativo 117/2017, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni Convenzione è custodita a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 25

VOLONTARI

L'associato volontario svolge la propria attività in forma gratuita, in favore della Comunità e del bene comune, in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'ASSOCIATO volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario ed è previsto fino ad un massimo di 150 euro. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per le malattie, per l'infortuni nonché per la responsabilità civile.

Art. 26

PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti di cui al decreto legislativo 117 del 2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge da apposito regolamento adottato dall'associazione. I dipendenti sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati Entro le malattie, gli infortuni per la responsabilità civili verso i terzi.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50° del numero dei volontari.

Art. 27

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convinzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28

ASSICURAZIONE

L'associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 29

LO SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del terzo settore. Secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 117 del 2017.

Art. 30

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 31

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle protezioni del codice civile.

Art. 32

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione, oppure promosse nei confronti degli amministratori liquidatori o sindaci in relazione all'assistenza, validità, interpretazione, inadempimento, risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità della delibera assembleare, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita dal regolamento di mediazione competente, dove ha sede l'associazione.

Al momento le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale giudiziale, dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010.

Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato.

L'arbitrato sarà unico e nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Sindacato del Comune di Modica senza formalità ai sensi per gli effetti codice di procedura civile.

L'arbitro decide secondo diritto, dopo aver tentato la conciliazione.

Ogni controversia che non possa essere decisa dalle disposizioni che precedono sarà di competenza del Tribunale di Ragusa.

Art. 33

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, fa riferimento alle normative vigenti in materia e in particolare al decreto legislativo 117 / 2017 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Handwritten signature]

Mumuk
of Grace Goshaw
Jen H
R2
Rohl Mee
Bohaye Di Stefan
Ras f. n.